

ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE
di cui all'art. 22 legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012)

L'anno 2012 il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 11,00, presso ICLAS, Via Cabrana 21 Rapallo si sono riuniti:

- 1) l'AIOP, sede Regionale della Liguria nella persona del Presidente Prof. Livio Tronconi
- 2) la FPCGIL della Regione Liguria nella persona del Segretario Generale regionale Sig. Vladimiro Furini
- 3) la CISL FPS della Regione Liguria nella persona del Segretario regionale Sig. Antonio Angius
- 4) la UGL della Regione Liguria nella persona del Segretario regionale Sig. Giorgio Strano
- 5) la UIL FPL della Regione Liguria non ha presenziato

Premesso

- che le strutture sanitarie private Aiop della Regione Liguria applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 19/01/2005 tra l'Aiop Nazionale e le Federazioni Nazionali di Sanità. FP CGIL, CISL FPS e UIL FPL
- che in data 24 maggio 2011 è stato sottoscritto nella stessa sede con le OO.SS. CGIL FP, CISL FP, UGL, un accordo per l'applicazione della detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte per l'anno 2011
- che l'art. 22 della legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità) ha prorogato anche per il 2012 la detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti delle aziende private

Ritengono

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle Aziende sanitarie private aderenti all'Aiop al fine di garantire un ottimale livello di cura ai pazienti, ospiti e utenti in maniera continuativa e sempre più efficace, sussista la necessità di incentivare gli istituti contrattuali, ancorchè previsti nel CCNL, che comportino un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza



organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta ai pazienti ospiti e utenti;

Convengono

Di prorogare anche per l'anno 2012 i contenuti dell'accordo sottoscritto in data 24 maggio 2011 stabilendone la decorrenza dal giorno 01 gennaio 2012 e la scadenza il giorno 31 dicembre 2012. Tale scadenza è da intendersi tacitamente rinnovata per un analogo periodo qualora la legge ne disponesse nel merito.


Le imprese informeranno la rispettiva RSA/RSU dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.


Alle ore 11,30 le parti sottoscrivono

Letto, concordato e sottoscritto

F.P. CGIL Regionale




CISL FP Regionale



UGL Regionale



AIOP Regionale



ACCORDO TERRITORIALE/AZIENDALE

di cui al co. 1, Art. 53 del D.L. n° 78/2010

L'anno 2011, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 11,30, presso ICLAS, via Cabrana 21 Rapallo si sono riuniti:

- 1) l'AIOP, sede Regionale della Liguria nella persona del Presidente Prof. Livio Tronconi;
- 2) la FPCGIL della Regione Liguria nella persona del componente della Segretaria regionale sig.ra Antonella Bombarda;
- 3) la CISL FPS della Regione Liguria nella persona del Segretario regionale sig. Antonio Angius;
- 4) la UGL della Regione Liguria nella persona del Segretario regionale sig. Giorgio Strano;
- 2) la UIL FPL della Regione Liguria non ha presenziato.

Premesso

che le strutture sanitarie private Aiop della Regione...(o della Prov. Aut.) applicano a tutto il loro personale con rapporto di lavoro dipendente il vigente CCNL sottoscritto il 19/01/2005 tra l'Aiop Nazionale e le Federazioni Nazionali di Sanità, FP CGIL, CISL FPS e UIL FPL,

Al fine

di addivenire ad un accordo che individui le componenti accessorie della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti che possono dar luogo all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%;

Rilevato

che l'art. 53 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 dispone che per l'anno 2011 (da gennaio a dicembre) le somme erogate ai lavoratori dipendenti delle aziende private, correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante per il miglioramento della competitività, sono soggette ad una imposta

sostitutiva dell' IRPEF e relative addizionali e beneficiano del previsto sgravio contributivo in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, come confermato dalla Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro n° 3/E del 14 febbraio 2011;

Ritengono

che in ragione della peculiarità dell'attività svolta dai lavoratori che operano all'interno delle Aziende sanitarie private aderenti all'Aiop al fine di garantire un ottimale livello di cura ai pazienti, ospiti e utenti in maniera continuativa e sempre più efficace, sussista la necessità di incentivare gli istituti contrattuali, ancorchè previsti nel CCNL, che comportino un miglioramento ed una intensificazione dell'efficienza organizzativa con indubitabili effetti sulla qualità e continuità dell'assistenza offerta ai pazienti ospiti e utenti;

Convengono

di individuare, come di seguito elencate, le componenti accessorie della retribuzione che, rispondendo all'obiettivo di cui sopra, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo di imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10%, e che saranno identificate ed attestate dal datore di lavoro nel CUD, come somme erogate in correlazione ad incrementi di produttività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa:

- premio di incentivazione di cui all'art. 65 del CCNL;
- lavoro supplementare e straordinario (forfait o in senso stretto) sia per la quota ordinaria che per la maggiorazione;
- lavoro notturno ordinario;
- eventuali premi aziendali una tantum e di rendimento;
- clausole elastiche e flessibili del lavoro a tempo parziale con riferimento all'intero compenso erogato;
- indennità di cui all'Art. 61 del vigente CCNL;
- monetizzazione per giornate di ferie non godute oltre le quattro settimane annuali di cui all'art.2109 del C.C.
- indennità di pronta disponibilità;
- indennità di coordinamento.





Le imprese informeranno la rispettiva RSA/RSU dell'attuazione della presente intesa.


Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Alle ore 12 le parti sottoscrivono

Letto, concordato e sottoscritto

F.P. CGIL Regionale 

CISL FP Regionale 

UGL Regionale 

AIOP Regionale

